


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21 Anno 2023

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 02/01/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5358/2021 R.G. proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. _____, con
domicilio eletto in Roma, via _____ presso lo studio dell'Avv.

- *ricorrente* -

contro

BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A., in persona del direttore generale p.t.
a, in qualità di mandataria della BPER BANCA S.P.A., rappre-
sentata e difesa dall'Avv. _____, con domicilio in Roma, piazza Ca-
vour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2596/20, depositata il
14 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal

Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che con decreto n. 1124/11 il Tribunale di Avellino ingiunse ad _____ in qualità di fideiussore, il pagamento in favore della Banca della Campania S.p.a. della somma di Euro 43.036,67, dovuta a titolo di rimborso di un mutuo concesso alla _____ con contratto del 7 agosto 2009;

che l'opposizione proposta dal _____ fu rigettata con sentenza del 23 settembre 2015, con cui il Tribunale di Avellino rigettò anche la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di Euro 19.682,56, prelevata dal conto corrente dell'opponente a compensazione del credito vantato dalla Banca;

che il gravame interposto dal _____ nei confronti della BPER Credit Management S.c.p.a., in qualità di mandataria della BPER Banca S.p.a. (già Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.), è stato rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 14 luglio 2020;

che avverso la predetta sentenza il _____ ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi;

che la BPER Credit Management ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della prova del credito fatto valere dalla Banca, ha ritenuto sufficiente la produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, senza tenere conto della mancata produzione degli estratti delle scritture contabili certificati ai sensi dell'art. 50 cit. e degli estratti conto attestanti la concreta erogazione della somma mutuata ed il credito residuo, nonché della complessità della questione trattata, riguardante anche il credito da lui azionato in via riconvenzionale, in ordine alla quale egli aveva chiesto l'ammissione di una c.t.u.;

che il motivo è infondato;

che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è deducibile, ai

sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze dell'inadempimento dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche laddove, come nella specie, si censuri l'apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395);

che correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della Banca;

che, come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1956 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere la liberazione del fideiussore, la Corte territoriale non ha tenuto conto della mancata contestazione da parte della Banca dell'avvenuta concessione del mutuo ai fini del ripianamento dell'esposizione debitoria derivante da due conti correnti per i quali egli aveva prestato originariamente la fideiussione;

che il motivo è inammissibile, in quanto, presupponendo che la fideiussione sia stata rilasciata il 27 gennaio 2006, a garanzia di contratti di conto corrente preesistenti alla concessione del mutuo alla debitrice principale, esso si fonda su una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, secondo cui la fideiussione fu prestata il 7 agosto 2009, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo;

che la censura risulta d'altronde priva di specificità, risolvendosi nella mera affermazione del riconoscimento da parte della Banca dell'avvenuta concessione del mutuo in presenza di un'esposizione debitoria della mutuataria, non accompagnata dalla trascrizione delle parti salienti dell'atto di opposizione proposto dalla ricorrente e della comparsa di costituzione dell'opposta, dalle quali emergerebbe l'ammissione della predetta circostanza (cfr. Cass., Sez. VI, 4/04/2022, n. 10761; Cass., Sez. I, 12/10/2017, n. 24062; Cass., Sez. I, 18/07/2007, n. 15961);

che parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1853 cod. civ., osservando che, nel ritenere ammissibile la compensazione tra il credito della Banca e quello derivante dal suo conto corrente personale, la sentenza impugnata non ha considerato che alla data in cui fu effettuato il prelievo il credito azionato non era ancora esigibile, non essendosi provveduto alla chiusura del conto corrente intestato alla debitrice principale;

che la predetta censura, presupponendo che il credito azionato tragga origine da un rapporto di conto corrente bancario, si pone infatti in contrasto con la circostanza, anch'essa risultante dalla sentenza impugnata e mai contestata nel corso del giudizio, secondo cui la pretesa fatta valere dalla Banca

nel procedimento monitorio trovava fondamento in un contratto di mutuo separatamente stipulato con la debitrice principale;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 18/10/2022